

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, ...
C

Progetto

REGOLAMENTO (CE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. .../... della Commissione che stabilisce norme di attuazione dettagliate per l'idoneità medica del personale dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

Progetto

REGOLAMENTO (CE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. .../... della Commissione che stabilisce norme di attuazione dettagliate per l'idoneità medica del personale dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 mira a stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa. Il regolamento prevede i mezzi per realizzare questo e altri obiettivi nel campo della sicurezza dell'aviazione civile.
- (2) I piloti coinvolti nelle operazioni di volo di determinati aeromobili devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali definiti nell'allegato III al regolamento (CE) n. 216/2008. Ai sensi di tale regolamento, ai piloti dovrebbe essere rilasciato un certificato medico dopo che sono stati giudicati conformi ai requisiti essenziali di idoneità medica.
- (3) Anche gli esaminatori aeromedici responsabili della valutazione dell'idoneità medica dei piloti dovrebbero essere certificati dopo che sono stati giudicati conformi ai requisiti essenziali. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 216/2008 prevede anche per i medici generici la possibilità di esercitare la funzione di esaminatori aeromedici, a determinate condizioni e se consentito dalla legge nazionale.
- (4) L'equipaggio di cabina interessato alle operazioni di volo di determinati aeromobili deve soddisfare i requisiti essenziali pertinenti specificati nell'allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. Ai sensi del regolamento, i membri dell'equipaggio di cabina dovrebbero essere sottoposti a valutazioni periodiche dell'idoneità medica ad esercitare le funzioni di sicurezza loro assegnate. La conformità dev'essere dimostrata tramite un'adeguata valutazione, basata sulle migliori pratiche di medicina aeronautica.

¹ GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

- (5) Il regolamento (CE) n. 216/2008 prevede che la Commissione adotti le necessarie norme di attuazione per l'attestazione dei membri dell'equipaggio di cabina e per la certificazione dei piloti, nonché delle persone che si occupano del loro addestramento e delle relative prove o verifiche, nonché le persone responsabili della valutazione della loro idoneità medica. Il regolamento (CE) n. .../. stabilisce tali norme di attuazione, con l'eccezione di quelle relative ai requisiti medici per piloti e membri dell'equipaggio di cabina. Il presente regolamento è inteso pertanto a modificare il regolamento (CE) n. .../. per includere tali aspetti.
- (6) Occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché l'industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri si adattino al nuovo quadro normativo, concedendo agli Stati membri il tempo per rilasciare tipologie specifiche di certificati medici non coperti dalle disposizioni "JAR", e riconoscendo a determinate condizioni la validità dei certificati medici emessi e delle valutazioni aeromediche effettuate prima dell'applicazione del presente regolamento.
- (7) Al fine di garantire una transizione agevole e un elevato grado di uniformità della sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, le misure di attuazione dovrebbero rispecchiare lo stato dell'arte, ivi comprese le migliori pratiche nella medicina aeronautica. Di conseguenza, occorre considerare i requisiti tecnici e le procedure amministrative concordate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in prosieguo: l'"ICAO") e dalle Autorità aeronautiche comuni europee fino al 30 giugno 2009, nonché la legislazione vigente relativa a un contesto nazionale specifico.
- (8) L'Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione e l'ha presentato alla Commissione sotto forma di parere in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (9) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. .../. della Commissione è così modificato:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per:

1. le diverse abilitazioni per le licenze di pilotaggio, le condizioni relative a rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca di licenze, i privilegi e le responsabilità dei titolari di licenze e certificati, le condizioni per la conversione delle licenze nazionali di pilotaggio esistenti e delle licenze nazionali di ingegneri di volo in licenze di pilotaggio nonché le condizioni per il riconoscimento delle licenze di paesi terzi;
2. la certificazione delle persone responsabili dell'addestramento al volo o dell'addestramento con simulatori di volo, e della valutazione dell'abilità dei piloti;

3. certificati medici diversi per piloti, le condizioni relative a rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca di certificati medici, le prerogative e responsabilità dei titolari di certificati medici nonché le condizioni per la conversione di certificati medici nazionali in certificati medici comunemente riconosciuti;
 4. la certificazione degli esaminatori aeromedici nonché le condizioni alle quali i medici generici possono esercitare la funzione di esaminatori aeromedici;
 5. la valutazione aeromedica periodica dell'equipaggio di cabina nonché la qualificazione delle persone responsabili di tale valutazione.”
2. All'articolo 2, i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

- “4. per licenza o certificato medico “conforme alle disposizioni aeronautiche comuni (JAR)” s'intende una licenza di pilotaggio e le relative abilitazioni, certificazioni, autorizzazioni e/o qualifiche, ovvero un certificato medico, rilasciati o riconosciuti, in conformità alla legislazione nazionale che rispecchia le JAR e le relative procedure, da uno Stato membro in attuazione delle JAR pertinenti e raccomandati per il riconoscimento reciproco nell'ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione a tali JAR;
5. per licenza o certificato medico “non conforme alle disposizioni aeronautiche comuni (JAR)” s'intende una licenza di pilotaggio o un certificato medico rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale e non raccomandati per il riconoscimento reciproco in relazione alle JAR pertinenti;”

3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

Licenze di pilotaggio e certificati medici

Fatto salvo l'articolo 7, i piloti di aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008 devono soddisfare i requisiti tecnici e le procedure amministrative stabiliti negli Allegati I e IV.”

4. Sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 4 bis

Certificati medici nazionali esistenti per i piloti

1. I certificati medici per piloti e le approvazioni degli esaminatori aeromedici conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono rilasciati in conformità al presente regolamento.
2. I certificati medici per piloti e le approvazioni degli esaminatori aeromedici non conformi alle JAR, rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima

dell'applicazione del presente regolamento restano validi fino alla data della riconvalida o per un periodo massimo di 5 anni dall'applicazione del presente regolamento, se precedente.

3. La riconvalida dei certificati citati al punto 2 dev'essere conforme alle disposizioni della Parte medica (Part-MED).

Articolo 9 bis

Equipaggio di cabina

1. L'equipaggio di cabina di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008 deve soddisfare i requisiti tecnici e le procedure amministrative stabiliti nell'Allegato IV.
2. I risultati degli esami medici o delle valutazioni dell'idoneità medica dei membri dell'equipaggio a svolgere i loro compiti ai sensi delle norme UE-OPS, ovvero di disposizioni nazionali in vigore alla data di applicazione del presente regolamento, restano validi fino alla fine del periodo di validità:
 - (a) stabilito dall'autorità competente ai sensi delle norme UE-OPS; oppure
 - (b) previsto al punto MED.D.005, se precedente,a partire dalla data dell'ultimo esame medico o dell'ultima valutazione.”
5. È inserito un nuovo Allegato IV come indicato nell'Allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Si applica a decorrere dall' 8 aprile 2012.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di non applicare le disposizioni della Sottoparte D dell'Allegato IV (Idoneità medica dell'equipaggio di cabina) fino a (2 anni dall'applicazione del presente regolamento).
3. Ove uno Stato membro applichi le disposizioni del paragrafo 2, è tenuto a darne notifica alla Commissione e all'Agenzia, indicando la motivazione di tale deroga nonché il programma di attuazione contenente le azioni previste e la relativa tempistica.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, XXXX.

Per la Commissione
[...]
Membro della Commissione

ALLEGATO IV
AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
PARTE MEDICA

SOTTOPARTE A

REQUISITI GENERALI

Sezione 1

Aspetti generali

MED.A.001 Autorità competente

Ai fini della presente Parte, l'autorità competente è:

- (a) per i centri aeromedici (AeMC):
 - (1) l'autorità designata dallo Stato membro che ospita la sede principale dell'AeMC;
 - (2) laddove l'AeMC sia ubicato in un paese terzo, l'Agenzia;
- (b) per gli esaminatori aeromedici (AME):
 - (1) l'autorità designata dallo Stato membro che ospita la sede principale dell'AME;
 - (2) laddove la sede principale di un AME sia ubicata in un paese terzo, l'autorità designata dallo Stato membro al quale si rivolge per il rilascio del certificato;
- (c) per i medici generici (GMP), l'autorità designata dallo Stato membro al quale il medico generico dichiara la sua attività;
- (d) per gli specialisti di medicina del lavoro (OHMP) che valutano l'idoneità medica dell'equipaggio di cabina, l'autorità designata dallo Stato membro dove risiede il membro dell'equipaggio di cabina.

MED.A.005 Ambito di applicazione

La presente Parte stabilisce i requisiti per:

- (a) il rilascio, la validità, la riconvalida e il rinnovo del certificato medico richiesto per esercitare le prerogative di una licenza di pilota o un attestato di allievo pilota;
- (b) l'idoneità medica dell'equipaggio di cabina;
- (c) la certificazione degli esaminatori aeromedici (AME); e
- (d) la qualificazione di medici generici (GMP) e specialisti di medicina del lavoro (OHMP).

MED.A.010 Definizioni

Ai fini della presente Parte valgono le seguenti definizioni:

- “conclusioni mediche accreditate” sono le conclusioni raggiunte da uno o più esperti medici approvati dall'autorità competente per il rilascio delle licenze, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, ai fini del caso interessato, consultando ove necessario esperti in operazioni di volo e altri esperti;

- “valutazione” significa le conclusioni relative all’idoneità medica di una persona sulla base della valutazione della storia clinica della persona e/o degli esami aeromedici richiesti nella presente Parte e ulteriori esami ove necessario, e/o test medici quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, ECG, misurazione della pressione sanguigna, analisi del sangue e radiografie;
- “sicurezza cromatica” significa la capacità di un richiedente di distinguere prontamente i colori utilizzati nella navigazione aerea e di individuare correttamente i colori delle luci di navigazione;
- “specialista dell’occhio” significa un oftalmologo o uno specialista nella cura della visione qualificato in optometria e addestrato a riconoscere condizioni patologiche;
- “indagine” significa l’accertamento di una sospetta condizione patologica di un candidato mediante esami e test al fine di verificare la presenza o l’assenza di una condizione medica;
- “autorità competente per il rilascio delle licenze” significa l’autorità competente dello Stato membro che rilascia la licenza o alla quale una persona si rivolge per ottenere una licenza, ovvero, quando la persona non ha ancora presentato domanda per il rilascio di una licenza, l’autorità competente ai sensi della presente Parte;
- “limitazione” significa una condizione indicata sul certificato medico, sulla licenza o sul rapporto medico dell’equipaggio di cabina, che dev’essere rispettata nell’esercizio delle prerogative della licenza o dell’attestazione dell’equipaggio di cabina;
- “errore refrattivo” significa la deviazione dall’emmetropia misurata in diottrie nel meridiano più ametrope, misurata con metodi standard.

MED.A.015 Riservatezza medica

Tutte le persone coinvolte nell’esame medico, nella valutazione e nella certificazione, devono garantire che venga sempre rispettata la riservatezza medica.

MED.A.020 Diminuzione dell’idoneità medica

- (a) I titolari di licenza non possono esercitare le prerogative della licenza e delle relative abilitazioni o certificazioni, in qualsiasi momento, qualora:
- (1) siano consapevoli di una diminuzione della loro idoneità medica che li potrebbe rendere incapaci di esercitare in sicurezza tali prerogative;
 - (2) assumano o utilizzino un farmaco, prescritto o non prescritto, che potrebbe interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza;
 - (3) ricevano un trattamento medico, chirurgico o di altro tipo che possa interferire con la sicurezza del volo.
- (b) Inoltre, i titolari di licenza sono tenuti a rivolgersi senza indugio ad un consulente aeromedico qualora:
- (1) abbiano subito un intervento chirurgico o una procedura invasiva;
 - (2) abbiano cominciato ad assumere regolarmente un farmaco;
 - (3) abbiano subito una lesione personale significativa che comporti l’incapacità di operare come membro dell’equipaggio di condotta;

- (4) abbiano sofferto di una malattia significativa che comporti l'incapacità di operare come membro dell'equipaggio di condotta;
 - (5) siano in stato di gravidanza;
 - (6) siano stati ricoverati in ospedale o in clinica;
 - (7) abbiano la necessità di usare regolarmente lenti correttive.
- (c) In questi casi:
- (1) i titolari di certificati medici di classe 1 e classe 2 devono richiedere la consulenza di un centro aeromedico (AeMC) o un esaminatore aeromedico (AME), che valutano l'idoneità medica dei titolari di licenza e decidono se sono idonei a riprendere a esercitare le loro prerogative;
 - (2) i titolari di certificati medici LAPL devono richiedere la consulenza di un centro aeromedico (AeMC) o di un esaminatore aeromedico (AME), ovvero del medico generico (GMP) che ha firmato il certificato medico. AeMC, AME o GMP valutano l'idoneità medica dei titolari di licenza e decidono se sono idonei a riprendere a esercitare le loro prerogative.
- (d) I membri dell'equipaggio di cabina non devono operare su un aeromobile e, se del caso, non devono esercitare le prerogative dell'attestazione dell'equipaggio di cabina, ove siano consapevoli di una diminuzione della loro idoneità medica, nella misura in cui tale condizione possa renderli incapaci di assolvere i propri compiti e responsabilità;
- (e) inoltre, ove si trovino nelle condizioni mediche specificate nei punti da (b)(1) a (b)(5), i membri dell'equipaggio di cabina sono tenuti a richiedere senza indugio la consulenza di un AME, un AeMC, o un OHMP, a seconda dei casi, il quale valuta l'idoneità medica dei membri dell'equipaggio di cabina e decide se sono idonei a riprendere a svolgere i loro compiti di sicurezza.

MED.A.025 Obblighi di AeMC, AME, GMP e OHMP

- (a) Nell'effettuazione delle visite e delle valutazioni mediche, AeMC, AME, GMP e OHMP sono tenuti:
- (1) a garantire che si possa instaurare una comunicazione con la persona, senza barriere linguistiche;
 - (2) a informare la persona in merito alle conseguenze derivanti dal fornire dichiarazioni incomplete, imprecise o false sulla propria storia clinica.
- (b) Dopo aver completato le visite e le valutazioni aeromediche, AeMC, AME, GMP e OHMP sono tenuti:
- (1) a comunicare alla persona interessata se è idonea, non idonea o rinviata, a seconda dei casi, all'autorità competente per il rilascio delle licenze, all'AeMC o all'AME;
 - (2) a informare la persona interessata in merito a eventuali limitazioni nell'addestramento al volo o nelle prerogative della licenza o dell'attestazione dell'equipaggio di cabina, a seconda dei casi;
 - (3) se la persona è stata giudicata non idonea, a informarla in merito al suo diritto di presentare ricorso; e

- (4) nel caso dei piloti, a presentare immediatamente all'autorità competente per il rilascio delle licenze un rapporto completo, firmato o autenticato elettronicamente, che includa il risultato della valutazione e una copia del certificato medico.
- (c) AeMC, AME, GMP e OHMP sono tenuti a conservare i documenti contenenti i dettagli delle visite e delle valutazioni mediche effettuate in conformità alla presente Parte, nonché i relativi risultati in conformità alla legislazione nazionale.
- (d) Quando richiesto nell'ambito di attività di sorveglianza, AeMC, AME e GMP sono tenuti a presentare all'esaminatore medico dell'autorità competente, su richiesta, tutti i documenti e i rapporti aeromedici ed eventuali altre informazioni pertinenti.

Sezione 2

Requisiti per la certificazione medica

MED.A.030 Certificati medici

- (a) Un allievo pilota non può pilotare da solo se non è in possesso di un certificato medico, come richiesto per la relativa licenza.
- (b) I richiedenti e i titolari di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL) devono possedere almeno un certificato medico LAPL.
- (c) I richiedenti e i titolari di una licenza di pilota privato (PPL), una licenza di pilota di aliante (SPL), o una licenza di pilota di mongolfiera (BPL) devono possedere almeno un certificato medico di classe 2.
- (d) I richiedenti e i titolari di una SPL o una BPL che effettuano voli commerciali in aliante o mongolfiera devono possedere almeno un certificato medico di classe 2.
- (e) Se a una PPL o LAPL si aggiunge un'abilitazione notturna, il titolare della licenza deve essere cromaticamente sicuro.
- (f) I richiedenti e i titolari di una licenza di pilota commerciale (CPL), di una licenza di pilota con equipaggio plurimo (MPL), o di una licenza di pilota per il trasporto aereo (ATPL) devono possedere un certificato medico di classe 1.
- (g) Se a una PPL è aggiunta un'abilitazione al volo strumentale, il titolare della licenza deve sottoporsi all'audiometria tonale pura secondo la periodicità e gli standard richiesti per i titolari di certificato medico di classe 1.
- (h) Il titolare di una licenza non può, in qualsiasi momento, detenere più di un certificato medico rilasciato in conformità alla presente Parte.

MED.A.035 Richiesta di un certificato medico

- (a) La richiesta del certificato medico dev'essere presentata in un formato stabilito dall'autorità competente.
- (b) I richiedenti di un certificato medico devono fornire all'AeMC, all'AME o al GMP, a seconda dei casi, quanto segue:
 - (1) una prova della propria identità;
 - (2) una dichiarazione firmata:
 - (i) contenente i dati medici relativi alla propria storia clinica;

- (ii) in merito all'eventualità di essersi sottoposti in precedenza ad una visita per un certificato medico e, in tal caso, effettuata da chi e con quale risultato;
 - (iii) in merito all'eventualità di essere stati giudicati non idonei, ovvero alla revoca o sospensione di un certificato medico.
- (c) Per chiedere la riconvalida o il rinnovo del certificato medico, i richiedenti devono presentarlo ad AeMC, AME o GMP prima dei relativi esami.

MED.A.040 Rilascio, riconvalida e rinnovo di certificati medici

- (a) Un certificato medico può essere rilasciato, riconvalidato o rinnovato soltanto dopo che sono stati completati gli esami medici richiesti ed è stata effettuata una valutazione dell'idoneità.
- (b) *Rilascio iniziale*
 - (1) I certificati medici di classe 1 vengono rilasciati da un centro aeromedico (AeMC).
 - (2) I certificati di classe 2 vengono rilasciati da un AeMC o un esaminatore aeromedico (AME).
 - (3) I certificati medici LAPL vengono rilasciati da un AeMC, un AME o, se consentito dalle leggi nazionali dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, da un medico generico (GMP).
- (c) *Riconvalida e rinnovo*
 - (1) I certificati medici di classe 1 e classe 2 vengono riconvalidati o rinnovati da un AeMC o un AME.
 - (2) I certificati medici LAPL vengono riconvalidati o rinnovati da un AeMC, un AME o, se consentito dalle leggi nazionali dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, da un GMP.
- (d) AeMC, AME o GMP rilasciano, riconvalidano o rinnovano un certificato medico solo se:
 - (1) il richiedente ha fornito una storia clinica completa e, su richiesta di AeMC, AME o GMP, i risultati di esami e test clinici condotti del medico del richiedente o da specialisti;
 - (2) hanno effettuato una valutazione aeromedica basata sugli esami e test clinici richiesti per tale certificato medico, al fine di verificare se il richiedente soddisfa tutti i requisiti pertinenti della presente Parte;
 - (3) AME, AeMC o, in caso di rinvio, l'autorità competente per il rilascio delle licenze, possono richiedere al richiedente di sottoporsi ad ulteriori visite e indagini mediche, quando clinicamente indicato.
- (e) L'autorità competente per il rilascio delle licenze può rilasciare o, a seconda dei casi, emettere nuovamente un certificato medico, qualora:
 - (1) un caso sia oggetto di rinvio;
 - (2) abbia individuato la necessità di correggere le informazioni sul certificato.

MED.A.045 Validità, riconvalida e rinnovo di certificati medici

(a) *Validità*

- (1) I certificati medici di classe 1 sono validi per un periodo di 12 mesi.
- (2) Il periodo di validità dei certificati medici di classe 1 è ridotto a 6 mesi per i titolari di licenza che:
 - (i) operino in attività di trasporto aereo commerciale con un solo pilota per il trasporto di passeggeri e abbiano compiuto 40 anni;
 - (ii) abbiano compiuto 60 anni.
- (3) I certificati medici di classe 2 sono validi per un periodo di:
 - (i) 60 mesi finché il titolare della licenza raggiunge l'età di 40 anni. Un certificato medico rilasciato prima dei 40 anni cessa di essere valido dopo che il titolare della licenza ha compiuto 42 anni;
 - (ii) 24 mesi tra i 40 e i 50 anni. Un certificato medico rilasciato prima dei 50 anni cessa di essere valido dopo che il titolare della licenza ha compiuto 51 anni; e
 - (iii) 12 mesi dopo i 50 anni.
- (4) I certificati medici LAPL sono validi per un periodo di:
 - (i) 60 mesi finché il titolare della licenza raggiunge l'età di 40 anni. Un certificato medico rilasciato prima dei 40 anni cessa di essere valido dopo che il titolare della licenza ha compiuto 42 anni;
 - (ii) 24 mesi dopo i 40 anni.
- (5) Il periodo di validità di un certificato medico, ivi compresi eventuali esami o indagini speciali ad esso associati, s'intende:
 - (i) determinato dall'età del richiedente alla data di effettuazione dell'esame medico; e
 - (ii) calcolato a partire dalla data dell'esame medico in caso di rilascio iniziale e rinnovo, e a partire dalla data di scadenza del precedente certificato medico in caso di riconvalida.

(b) *Riconvalida*

Le visite per la riconvalida di un certificato medico possono essere effettuate fino a 45 giorni prima della data di scadenza del certificato medico.

(c) *Rinnovo*

- (1) Se il titolare di un certificato medico non osserva quanto disposto al punto (b), è richiesta una visita di rinnovo.
- (2) Nel caso di certificati medici di classe 1 e classe 2:
 - (i) ove il certificato medico sia scaduto da oltre 2 anni, AeMC o AME effettuano la visita di rinnovo solo dopo la valutazione dei documenti aeromedici del richiedente;
 - (ii) ove il certificato medico sia scaduto da oltre 5 anni, si applicano i requisiti per il rilascio iniziale e la valutazione si baserà sui requisiti per la riconvalida.

- (3) Nel caso di certificati medici LAPL, AeMC, AME o GMP valutano la storia clinica del richiedente ed effettuano l'esame aeromedico in conformità al punto MED.B.095.

MED.A.050 Rinvio

- (a) Se il richiedente di un certificato medico di classe 1 o classe 2 viene rinviato all'autorità competente per il rilascio delle licenze in conformità al punto MED.B.001, il centro aeromedico o l'esaminatore aeromedico provvedono a trasferire la relativa documentazione medica a tale autorità.
- (b) Se il richiedente di un certificato medico LAPL viene rinviato a un AME o un AeMC in conformità al punto MED.B.001, il medico generico provvede a trasferire la relativa documentazione medica all'AeMC o AME.

SOTTOPARTE B

REQUISITI PER I CERTIFICATI MEDICI DEI PILOTI

Sezione 1

Aspetti generali

MED.B.001 Limitazioni ai certificati medici

- (a) *Limitazioni ai certificati medici di classe 1 e classe 2*
- (1) Se il richiedente non soddisfa pienamente i requisiti per la classe di certificato medico pertinente, ma non si ritiene che possa mettere a rischio la sicurezza del volo, il centro aeromedico o l'esaminatore aeromedico provvedono:
- (i) nel caso di richiedenti di un certificato medico di classe 1, a rinviare la decisione sull'idoneità del richiedente all'autorità competente per il rilascio delle licenze, come indicato nella Sottoparte B;
 - (ii) nei casi in cui nella Sottoparte B non è indicato il rinvio all'autorità competente per il rilascio delle licenze, a valutare se il richiedente è in grado di svolgere in sicurezza i propri compiti attenendosi a una o più limitazioni annotate sul certificato medico, e a rilasciare il certificato medico con le necessarie limitazioni;
 - (iii) nel caso di richiedenti di un certificato medico di classe 2, a valutare se il richiedente è in grado di svolgere in sicurezza i propri compiti attenendosi a una o più limitazioni annotate sul certificato medico, e a rilasciare il certificato medico con le necessarie limitazioni, consultandosi con l'autorità competente per il rilascio delle licenze;
 - (iv) il centro aeromedico o l'esaminatore aeromedico possono riconvalidare o rinnovare un certificato medico con le medesime limitazioni senza rinviare il richiedente all'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- (b) *Limitazioni ai certificati medici LAPL*

- (1) Qualora un medico generico, dopo aver debitamente esaminato la storia clinica del richiedente, concluda che quest'ultimo non soddisfa pienamente i requisiti per l'idoneità medica, deve rinviarlo a un centro aeromedico (AeMC) o a un esaminatore aeromedico (AME), salvo quando sia richiesta una limitazione relativa esclusivamente all'uso di lenti correttive.
 - (2) In caso di rinvio del richiedente di un certificato medico LAPL, l'AeMC o l'AME devono tenere in debito conto il punto MED.B.095, valutare se il richiedente è in grado di svolgere i propri compiti in sicurezza attenendosi a una o più limitazioni indicate sul certificato medico e rilasciare il certificato medico con le necessarie limitazioni. L'AeMC o l'AME aeromedico devono sempre prendere in considerazione la necessità di vietare al pilota di trasportare passeggeri (OPL).
 - (3) Il medico generico può riconvalidare o rinnovare un certificato medico LAPL con la medesima limitazione senza rinviare il richiedente a un AeMC o AME.
- (c) Nel valutare la necessità di una limitazione, occorrerà considerare in particolare:
- (1) se da una conclusione medica accreditata risulta che in particolari circostanze l'incapacità del richiedente di soddisfare un requisito, numerico o di altro tipo, è tale per cui è improbabile che l'esercizio delle prerogative della licenza richiesta metta a rischio la sicurezza del volo;
 - (2) la capacità, la competenza e l'esperienza del richiedente in merito alle operazioni da compiere.
- (d) *Codici delle limitazioni operative*
- (1) Limitazione operativa in equipaggio multiplo (OML – soltanto classe 1)
 - (i) Quando il titolare di una licenza CPL, ATPL o MPL non soddisfa pienamente i requisiti per il certificato medico di classe 1 ed è stato rinviato all'autorità competente per il rilascio delle licenze, quest'ultima valuta se il certificato medico può essere rilasciato con una OML “valida solo per le funzioni di copilota o con un copilota qualificato”.
 - (ii) Il titolare di un certificato medico con una limitazione OML può pilotare un aeromobile solo in caso di attività in equipaggio multiplo, quando l'altro pilota sia pienamente qualificato per il tipo di aeromobile interessato, non sia soggetto a una OML e non abbia compiuto i 60 anni.
 - (iii) La limitazione OML per i certificati medici di classe 1 può essere imposta o revocata esclusivamente dall'autorità competente per il rilascio delle licenze.
 - (2) Limitazione operativa pilota di sicurezza (OSL – Classe 2, soltanto LAPL)
 - (i) Il titolare di un certificato medico con una limitazione OSL può pilotare un aeromobile solo se è presente a bordo un altro pilota pienamente qualificato per esercitare la funzione di pilota responsabile su tale classe o tipo di aeromobile, se l'aeromobile è dotato di doppi comandi e l'altro pilota siede ai comandi.
 - (ii) La limitazione OSL per i certificati medici di classe 2 può essere imposta o revocata da un AeMC o un AME esclusivamente in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.
 - (3) Limitazione operativa al trasporto di passeggeri (OPL – soltanto classe 2 e LAPL)
 - (i) Il titolare di un certificato medico con una limitazione OPL può pilotare esclusivamente aeromobili senza passeggeri a bordo.

- (e) Al titolare di un certificato medico si possono imporre altre limitazioni, ove necessarie per garantire la sicurezza del volo.
- (f) Eventuali limitazioni imposte al titolare di un certificato medico devono essere specificate al suo interno.

Sezione 2

Requisiti medici per i certificati medici di classe 1 e classe 2

MED.B.005 Aspetti generali

- (a) Il richiedente di un certificato medico deve essere esente da:
 - (1) anomalie, congenite o acquisite,
 - (2) malattie o disabilità attive, latenti, acute o croniche,
 - (3) ferite, danni o esiti di interventi chirurgici;
 - (4) conseguenze o effetti collaterali dell'assunzione di farmaci, prescritti o non prescritti, a titolo terapeutico, diagnostico o preventivo,che possano determinare un grado di incapacità funzionale tale da interferire con l'esercizio delle prerogative della licenza in condizioni di sicurezza, o che possano far sì che il richiedente divenga improvvisamente incapace di esercitare le prerogative della licenza in condizioni di sicurezza.

MED.B.010 Apparato cardiovascolare

- (a) *Esame*
 - (1) È prevista l'effettuazione di un normale elettrocardiogramma (ECG) a riposo a 12 derivazioni con relativo referto su indicazione clinica, e:
 - (i) per un certificato medico di classe 1, in occasione della prima visita per il rilascio del certificato, e in seguito ogni 5 anni fino a 30 anni di età, ogni 2 anni fino a 40 anni di età, annualmente fino a 50 anni di età e successivamente in occasione di tutte le visite per la riconvalida e il rinnovo;
 - (ii) per un certificato medico di classe 2, in occasione della prima visita dopo i 40 anni di età e in seguito ogni 2 anni dopo i 50 anni di età.
 - (2) È richiesta un'ampia valutazione cardiovascolare quando clinicamente indicato.
 - (3) Per un certificato medico di classe 1, è prevista un'ampia valutazione cardiovascolare in occasione della prima visita per la riconvalida o il rinnovo dopo i 65 anni di età e successivamente ogni 4 anni.
 - (4) Per un certificato medico di classe 1, è richiesta una valutazione dei lipidi sierici, ivi compreso il colesterolo, in occasione della prima visita per il rilascio del certificato e successivamente in occasione della prima visita medica dopo i 40 anni di età.
- (b) *Apparato cardiovascolare – Aspetti generali*
 - (1) I richiedenti non devono soffrire di disturbi cardiovascolari che siano in grado di interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.

- (2) I richiedenti di un certificato medico di classe 1 affetti dai seguenti disturbi devono essere giudicati non idonei:
 - (i) aneurisma dell'aorta toracica o addominale soprarenale, prima o dopo intervento chirurgico;
 - (ii) anomalia funzionale significativa delle valvole cardiache;
 - (iii) trapianto di cuore o cuore/polmone.
- (3) I richiedenti di un certificato medico di classe 1 con una storia medica stabilizzata o diagnosi clinica di uno dei seguenti disturbi devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze:
 - (i) malattie vascolari periferiche, prima o dopo intervento chirurgico;
 - (ii) aneurisma dell'aorta addominale, prima o dopo intervento chirurgico;
 - (iii) anomalie delle valvole cardiache poco significative in termini funzionali;
 - (iv) chirurgia delle valvole cardiache;
 - (v) anomalie di pericardio, miocardio o endocardio;
 - (vi) anomalia congenita del cuore, prima o dopo un intervento correttivo;
 - (vii) sincope vasovagale ricorrente;
 - (viii) trombosi arteriosa o venosa;
 - (ix) embolia polmonare;
 - (x) disturbo cardiovascolare che richiede una terapia anticoagulante sistemica.
- (4) I richiedenti di un certificato medico di classe 2 con una diagnosi stabilizzata di uno dei disturbi specificati ai punti (2) e (3) che precedono devono essere valutati da un cardiologo in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze prima che si possa considerare una valutazione di idoneità.

(c) *Pressione sanguigna*

- (1) La pressione sanguigna dev'essere misurata in occasione di ogni visita.
- (2) La pressione sanguigna del richiedente deve rientrare nei limiti della norma.
- (3) I richiedenti di un certificato medico di classe 1:
 - (i) affetti da ipotensione sintomatica; o
 - (ii) la cui pressione arteriosa sistolica ecceda significativamente i 160 mmHg e/o la pressione diastolica i 95 mmHg, con o senza trattamentodevono essere giudicati non idonei.
- (4) Durante la fase iniziale della terapia farmacologica per il controllo della pressione sanguigna è prevista una sospensione temporanea dell'idoneità medica per verificare l'assenza di effetti collaterali significativi.

(d) *Coronaropatie*

- (1) I richiedenti di un certificato medico di classe 1 affetti da:
 - (i) sospetta ischemia miocardica;
 - (ii) coronaropatia asintomatica minore che non richiede una terapia anti-angina

devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e sottoporsi a una valutazione cardiologica per escludere un'ischemia miocardica prima che si possa considerare una valutazione di idoneità.

- (2) I richiedenti di un certificato medico di classe 2 affetti da disturbi specificati al punto (1) devono sottoporsi a una valutazione cardiologica prima che si possa considerare una valutazione di idoneità.
- (3) I richiedenti affetti dai seguenti disturbi devono essere giudicati non idonei:
 - (i) ischemia miocardica;
 - (ii) coronaropatia sintomatica;
 - (iii) sintomi di coronaropatia controllati farmacologicamente.
- (4) I richiedenti di un certificato medico di classe 1 con una storia clinica o una diagnosi accertata di uno dei seguenti disturbi devono essere giudicati non idonei:
 - (i) ischemia miocardica;
 - (ii) infarto miocardico;
 - (iii) rivascolarizzazione a seguito di coronaropatia.
- (5) I richiedenti di un certificato medico di classe 2 che risultano asintomatici a seguito di infarto miocardico o intervento chirurgico per coronaropatia devono sottoporsi a una valutazione cardiologica soddisfacente prima che si possa considerare una valutazione di idoneità in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze. Per la riconvalida di un certificato medico di classe 1 i richiedenti vengono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze.

(e) *Disturbi del ritmo/conduzione*

- (1) I richiedenti di un certificato medico di classe 1 devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze in presenza di disturbi significativi della conduzione cardiaca o del ritmo, ivi compresi i seguenti:
 - (i) disturbi del ritmo sopraventricolare, tra cui disfunzione seno atriale parossistica o stabilizzata, fibrillazione atriale e/o flutter (aritmia) e pause sinusali asintomatiche;
 - (ii) blocco di branca sinistro completo;
 - (iii) blocco atrioventricolare Mobitz tipo 2;
 - (iv) tachicardia complessa larga e/o stretta;
 - (v) pre-eccitazione ventricolare;
 - (vi) QT prolungato asintomatico;
 - (vii) modello di Brugada nell'elettrocardiogramma.
- (2) I richiedenti di un certificato medico di classe 2 affetti da disturbi specificati al punto (1) devono sottoporsi a una valutazione cardiologica soddisfacente prima che si possa considerare una valutazione di idoneità in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- (3) I richiedenti affetti dai seguenti disturbi:
 - (i) blocco di branca incompleto;

- (ii) blocco di branca destro completo;
- (iii) deviazione stabile dell'asse sinistro;
- (iv) bradicardia sinusale asintomatica;
- (v) tachicardia sinusale asintomatica;
- (vi) complessi ventricolari o sopraventricolari ectopici uniformi, isolati e asintomatici;
- (vii) blocco atrioventricolare di primo grado;
- (viii) blocco atrioventricolare Mobitz tipo 1;

possono essere giudicati idonei in assenza di altre anomalie e a seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente.

(4) I richiedenti con una storia di:

- (i) terapia di ablazione;
- (ii) impianto di pacemaker;

devono sottoporsi a una valutazione cardiovascolare soddisfacente prima che si possa considerare una valutazione di idoneità. I richiedenti di un certificato medico di classe 1 devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze. I richiedenti di un certificato medico di classe 2 devono essere valutati in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

(5) I richiedenti affetti dai seguenti disturbi devono essere giudicati non idonei:

- (i) malattia seno-atriale sintomatica;
- (ii) blocco atrioventricolare completo;
- (iii) QT prolungato sintomatico;
- (iv) sistema di defibrillazione automatico impiantabile;
- (v) pacemaker ventricolare antitachicardia.

MED.B.015 Apparato respiratorio

- (a) I richiedenti con una compromissione significativa della funzionalità polmonare devono essere giudicati non idonei. È possibile prendere in considerazione una valutazione di idoneità una volta che la funzionalità polmonare è stata ripristinata ed è soddisfacente.
- (b) Per il certificato medico di classe 1, i richiedenti sono tenuti a sottoporsi a test della funzionalità polmonare in occasione della visita iniziale e su indicazione clinica.
- (c) Per il certificato medico di classe 2, i richiedenti sono tenuti a sottoporsi a test della funzionalità polmonare su indicazione clinica.
- (d) I richiedenti con una storia clinica stabilizzata o una diagnosi di:
 - (1) asma che necessita di terapia farmacologica;
 - (2) malattie infiammatorie attive dell'apparato respiratorio;
 - (3) sarcoidosi attiva;
 - (4) pneumotorace;
 - (5) sindrome da apnea notturna;

(6) chirurgia toracica maggiore;

(7) pneumonectomia;

devono sottoporsi a una valutazione della funzionalità respiratoria con esito soddisfacente prima che si possa considerare una valutazione di idoneità. I richiedenti con una diagnosi conclamata dei disturbi specificati ai punti (3) e (5) devono sottoporsi a una valutazione cardiologica soddisfacente prima che si possa considerare una valutazione di idoneità.

(e) Valutazione aeromedica:

(1) i richiedenti di un certificato medico di classe 1 affetti da disturbi specificati al punto (d) che precede devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze;

(2) i richiedenti di un certificato medico di classe 2 affetti da disturbi specificati al punto (d) che precede devono essere valutati in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

(f) I richiedenti di un certificato medico di classe 1 che sono stati sottoposti a una pneumonectomia totale devono essere giudicati non idonei.

MED.B.020 Apparato digerente

(a) I richiedenti non devono essere affetti da alcuna malattia funzionale o strutturale del tratto gastro-intestinale o dei suoi annessi che possa interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.

(b) I richiedenti con postumi di malattie o interventi chirurgici in qualsiasi parte del tubo digerente o dei suoi annessi in grado di causare inabilitazione al volo, in particolare ostruzioni dovute a stenosi o compressione, devono essere giudicati non idonei.

(c) I richiedenti devono essere esenti da ernie in grado di provocare sintomi inabilitanti.

(d) I richiedenti affetti da disturbi del sistema gastrointestinale, tra cui:

(1) disturbi dispeptici ricorrenti che richiedono cure mediche;

(2) pancreatiti;

(3) calcoli biliari sintomatici;

(4) una diagnosi o una storia clinica stabilizzata di malattie intestinali infiammatorie croniche;

(5) postumi di interventi chirurgici del tratto digestivo o dei suoi annessi, ivi compresi interventi che comportino l'escissione totale o parziale o la deviazione di uno di questi organi;

devono essere giudicati non idonei. È possibile considerare una valutazione di idoneità dopo l'esito positivo di una terapia o il completo recupero dopo un intervento chirurgico e previa valutazione gastroenterologica soddisfacente.

(e) Valutazione aeromedica:

(1) i richiedenti di un certificato medico di classe 1 a cui sono stati diagnosticati disturbi specificati ai punti (2), (4) e (5) devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze;

(2) l'idoneità dei richiedenti di classe 2 affetti da pancreatite dev'essere determinata in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.025 Sistemi metabolico ed endocrino

- (a) I richiedenti non devono essere affetti da alcuna malattia metabolica, nutrizionale o endocrina, funzionale o strutturale, che possa interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.
- (b) I richiedenti con disfunzioni metaboliche nutrizionali o endocrine possono essere giudicati idonei ove sia dimostrata la stabilità della condizione e a seguito di una valutazione aeromedica soddisfacente.
- (c) *Diabete mellito*
 - (1) I richiedenti affetti da diabete mellito che richiede insulina devono essere giudicati non idonei.
 - (2) I richiedenti affetti da diabete mellito che non richiede insulina devono essere giudicati non idonei, salvo quando sia possibile dimostrare che il livello di zucchero nel sangue è sotto controllo.
- (d) Valutazione aeromedica:
 - (1) i richiedenti di un certificato medico di classe 1 che richiedono cure diverse dall'insulina per il controllo del livello di zucchero nel sangue devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze;
 - (2) l'idoneità dei richiedenti di classe 2 che richiedono cure diverse dall'insulina per il controllo del livello di zucchero nel sangue dev'essere determinata in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.030 Ematologia

- (a) I richiedenti non devono essere affetti da alcuna malattia ematologica che possa interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.
- (b) Per un certificato medico di classe 1, occorre effettuare il test dell'emoglobina in occasione di ogni visita per il rilascio del certificato medico.
- (c) I richiedenti con disturbi ematologici, quali:
 - (1) disturbi della coagulazione, emorragici o trombotici
 - (2) leucemia cronicasi possono giudicare idonei a seguito di una valutazione aeromedica soddisfacente.
- (d) Valutazione aeromedica:
 - (1) i richiedenti di un certificato medico di classe 1 affetti da disturbi specificati al punto (c) che precede devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze;
 - (2) l'idoneità dei richiedenti di classe 2 affetti da disturbi specificati al punto (c) che precede dev'essere determinata in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- (e) I richiedenti di classe 1 affetti da una malattia ematologica specificata qui di seguito devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze:
 - (1) emoglobina anomala, tra cui, a titolo puramente illustrativo, anemia, policitemia o emoglobinopatia;

- (2) ingrandimento significativo delle ghiandole linfatiche;
- (3) ingrandimento della milza.

MED.B.035 Apparato genitourinario

- (a) I richiedenti non devono essere affetti da alcuna malattia funzionale o strutturale dell'apparato renale o genitourinario o dei suoi annessi che possa interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.
- (b) L'esame delle urine deve far parte di ogni visita aeromedica. L'urina non deve contenere elementi anomali considerati patologici.
- (c) I richiedenti con postumi di malattie o interventi chirurgici ai reni o alle vie urinarie in grado di provocare inabilitazione, in particolare ostruzioni dovute a stenosi o compressione, devono essere giudicati non idonei.
- (d) I richiedenti con disturbi genitourinari, quali:
 - (1) malattie renali;
 - (2) uno o più calcoli urinari o una storia di coliche renali;possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione renale/urologica soddisfacente.
- (e) I richiedenti che abbiano subito un intervento chirurgico importante all'apparato urinario che comporti una totale o parziale escissione o una deviazione dei relativi organi devono essere giudicati non idonei e sottoposti a una nuova valutazione dopo il completo recupero, prima che si possa prendere in considerazione una valutazione di idoneità. Nel caso dei richiedenti di un certificato medico di classe 1, la nuova valutazione dev'essere effettuata dall'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.040 Malattie infettive

- (a) I richiedenti non devono avere una storia medica stabilizzata né una diagnosi clinica di malattie infettive che possa interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.
- (b) I richiedenti HIV positivi possono essere giudicati idonei previa valutazione aeromedica soddisfacente. I richiedenti di un certificato medico di classe 1 devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.045 Ostetricia e ginecologia

- (a) Le richiedenti non devono presentare malattie ostetriche o ginecologiche funzionali o strutturali che possano interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.
- (b) Le richiedenti che abbiano subito un importante intervento ginecologico vengono giudicate non idonee fino alla completa guarigione.
- (c) *Gravidanza*
 - (1) In caso di gravidanza, ove AeMC o AME ritengano che la titolare della licenza sia idonea ad esercitare le sue funzioni, il periodo di validità del certificato medico s'intende limitato alla fine della ventiseiesima settimana di gestazione e successivamente s'intende sospeso. Tale sospensione viene revocata dopo il completo recupero al termine della gravidanza.

- (2) Le titolari di certificati medici di classe 1 possono esercitare le prerogative delle rispettive licenze solo fino alla ventiseiesima settimana di gestazione con una limitazione OML. In questo caso, in deroga al punto MED. B.001, l'OML può essere imposta e revocata da AeMC o AME.

MED.B.050 Apparato muscolo-scheletrico

- (a) I richiedenti non devono presentare anomalie a ossa, articolazioni, muscoli o tendini, congenite o acquisite, che possano interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.
- (b) I richiedenti devono avere un'altezza sufficiente in posizione seduta, una lunghezza sufficiente delle braccia e delle gambe e un'adeguata forza muscolare per il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.
- (c) I richiedenti devono presentare un uso funzionale soddisfacente dell'apparato muscolo-scheletrico che consenta il sicuro esercizio delle prerogative della licenza. L'idoneità dei richiedenti viene determinata in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.055 Psichiatria

- (a) I richiedenti non devono avere una storia medica stabilizzata né una diagnosi clinica di malattie, disabilità, disordini o disturbi psichiatrici, acuti o cronici, congeniti o acquisiti, che possano interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.
- (b) I richiedenti affetti da disturbi mentali o comportamentali dovuti all'uso o all'abuso di alcool o altre sostanze psicotrope devono essere giudicati non idonei, in attesa del recupero e dell'eliminazione della dipendenza dall'uso di tali sostanze, a seguito di una valutazione psichiatrica soddisfacente dopo un trattamento con esito positivo. I richiedenti di un certificato medico di classe 1 devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze. L'idoneità dei richiedenti di classe 2 dev'essere stabilita in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- (c) I richiedenti affetti da disturbi psichiatrici quali:
- (1) disordini dell'umore;
 - (2) disordini nevrotici;
 - (3) disordini della personalità;
 - (4) disturbi mentali o comportamentali;
- devono sottoporsi a una valutazione psichiatrica soddisfacente prima che si possa effettuare una valutazione di idoneità.
- (d) I richiedenti con una storia di atti autolesionistici deliberati, singoli o ripetuti, devono essere giudicati non idonei. I richiedenti devono sottoporsi a una valutazione psichiatrica soddisfacente prima che si possa prendere in considerazione una valutazione di idoneità.
- (e) Valutazione aeromedica:
- (1) i richiedenti di un certificato medico di classe 1 affetti da disturbi specificati ai punti (b), (c) e (d) che precedono devono essere all'autorità competente per il rilascio delle licenze;

- (2) l' idoneità dei richiedenti di classe 2 affetti da disturbi specificati ai punti (b), (c) e (d) che precedono dev' essere stabilita in consultazione con l' autorità competente per il rilascio delle licenze.
- (f) I richiedenti con una storia stabilizzata o una diagnosi clinica di schizofrenia, schizotimia o disturbi delusionali devono essere giudicati non idonei.

MED.B.060 Psicologia

- (a) I richiedenti non devono presentare carenze psicologiche stabilizzate che possano interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.
- (b) Può essere richiesta una valutazione psicologica nell' ambito di una visita specialistica psichiatrica o neurologica, o complementare alla stessa.

MED.B.065 Neurologia

- (a) I richiedenti non devono presentare una storia medica stabilizzata o una diagnosi clinica di malattie neurologiche che possano interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.
- (b) I richiedenti con una storia stabilizzata o una diagnosi clinica di:
- (1) epilessia
 - (2) episodi ricorrenti di disturbi della coscienza di causa incerta
- devono essere giudicati non idonei.
- (c) I richiedenti con una storia stabilizzata o una diagnosi clinica di:
- (1) epilessia senza episodi ricorrenti dopo l' età di 5 anni
 - (2) epilessia senza episodi ricorrenti e senza necessità di cure per più di 10 anni
 - (3) anomalie epilettiformi nell' EEG e onde lente focali
 - (4) malattia progressiva o non progressiva del sistema nervoso
 - (5) un singolo episodio di disturbo della coscienza di causa incerta
 - (6) perdita di coscienza dopo una ferita alla testa
 - (7) lesione cerebrale penetrante
 - (8) lesione spinale o dei nervi periferici

devono sottoporsi a un' ulteriore valutazione prima che si possa prendere in considerazione una valutazione di idoneità. I richiedenti di un certificato medico di classe 1 devono essere rinviati all' autorità competente per il rilascio delle licenze. L' idoneità dei richiedenti di classe 2 dev' essere determinata in consultazione con l' autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.070 Sistema visivo

- (a) I richiedenti non devono presentare anomalie funzionali degli occhi o dei loro annessi, né condizioni patologiche attive, congenite o acquisite, acute o croniche, né postumi di interventi oculistici o traumi, che possano interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.
- (b) *Esame*

- (1) Per un certificato medico di classe 1:
 - (i) la visita iniziale deve comprendere un esame oculistico completo, che in seguito dev'essere effettuato periodicamente, a seconda della refrazione e delle prestazioni funzionali dell'occhio; e
 - (ii) tutte le visite di riconvalida e rinnovo devono prevedere un esame oculistico di routine.
- (2) Per un certificato medico di classe 2:
 - (i) la visita iniziale e tutte le visite di riconvalida e rinnovo devono prevedere un esame oculistico di routine; e
 - (ii) un esame oculistico completo dev'essere effettuato quando indicato clinicamente.
- (c) L'acutezza visiva da lontano, con o senza correzione, dev'essere la seguente:
 - (1) nel caso di certificati medici di classe 1, 6/9 (0,7) o più in ciascun occhio separatamente, con acutezza visiva binoculare di 6/6 (1,0) o più;
 - (2) nel caso di certificati medici di classe 2, 6/12 (0,5) o più in ciascun occhio separatamente, con acutezza visiva binoculare di 6/9 (0,7) o più. I richiedenti con una visione inferiore alla norma in un occhio possono essere giudicati idonei in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze a seguito di una valutazione oftalmica soddisfacente;
 - (3) al rilascio iniziale, i richiedenti di un certificato medico di classe 1 con una visione inferiore alla media in un occhio devono essere giudicati non idonei. Alla riconvalida, i richiedenti che abbiano acquisito una visione inferiore alla norma in un occhio devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e possono essere giudicati idonei ove siano improbabili interferenze con il sicuro esercizio della licenza posseduta.
- (d) I richiedenti devono essere in grado di leggere una tavola N5 (o equivalente) a 30-50 cm e una tavola N14 (o equivalente) a 100 cm, con correzione, se prescritta.
- (e) Ai richiedenti di un certificato medico di classe 1 viene richiesto un campo visivo normale e una normale funzione binoculare.
- (f) I richiedenti che abbiano subito un intervento chirurgico agli occhi possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione oftalmica soddisfacente.
- (g) I richiedenti con una diagnosi clinica di cheratocono possono essere giudicati idonei a seguito di un esame soddisfacente di un oftalmologo. I richiedenti di un certificato medico di classe 1 devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- (h) I richiedenti affetti da:
 - (1) astigmatismo
 - (2) anisometropia
 possono essere giudicati idonei a seguito di un esame oftalmico soddisfacente.
- (i) I richiedenti affetti da diplopia devono essere giudicati non idonei.
- (j) *Occhiali e lenti a contatto.* Se una funzione visiva soddisfacente si ottiene solo con l'utilizzo di correzioni:

- (1) (i) per la visione da lontano, nell'esercizio delle prerogative della licenza si devono indossare occhiali o lenti a contatto;
- (ii) per la visione da vicino, nell'esercizio delle prerogative della licenza dev'essere disponibile un paio di occhiali per l'uso da vicino;
- (2) un paio di occhiali correttivi di riserva dev'essere prontamente disponibile per l'uso immediato nell'esercizio delle prerogative della licenza;
- (3) la correzione deve permettere una funzione visiva ottimale, essere ben tollerata e adatta per scopi aeronautici;
- (4) se si indossano lenti a contatto, devono essere per la visione da lontano, monofocali, non colorate e ben tollerate;
- (5) i richiedenti con un elevato errore refrattivo devono utilizzare lenti a contatto o occhiali con lenti a indice elevato;
- (6) non dev'essere utilizzato più di un paio di occhiali per soddisfare i requisiti visivi;
- (7) non si possono utilizzare lenti ortocheratologiche.

MED.B.075 Percezione dei colori

- (a) I richiedenti devono dimostrare di essere in grado di percepire prontamente i colori necessari per il sicuro svolgimento delle loro funzioni.
- (b) *Esame*
 - (1) Per il rilascio iniziale di un certificato medico, i richiedenti devono superare il test di Ishihara.
 - (2) I richiedenti che non superano il test di Ishihara devono sottoporsi ad ulteriori test di percezione dei colori per stabilire se sono cromaticamente sicuri.
- (c) Nel caso di certificati medici di classe 1, i richiedenti devono avere una normale percezione dei colori ed essere cromaticamente sicuri. I richiedenti che non superano gli ulteriori test di percezione dei colori sono giudicati non idonei. I richiedenti del certificato medico di classe 1 devono essere rinviati all'autorità competente per la concessione delle licenze.
- (d) Nel caso di certificati medici di classe 2, ove i richiedenti non abbiano una percezione soddisfacente dei colori, le loro prerogative di volo devono essere limitate alle ore diurne.

MED.B.080 Otorinolaringoiatria

- (a) I richiedenti non devono presentare anomalie funzionali di orecchi, naso, seni paranasali o gola, ivi compresa la cavità orale, i denti e la laringe, né condizioni patologiche attive, congenite o acquisite, acute o croniche, o postumi di interventi chirurgici o traumi, che possano interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.
- (b) L'udito dev'essere soddisfacente per il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.
- (c) *Esame*
 - (1) L'udito dev'essere controllato in tutte le visite mediche.
 - (i) Nel caso di certificati medici di classe 1 e classe 2, quando alla licenza dev'essere aggiunta un'abilitazione al volo strumentale, l'udito dev'essere controllato con l'audiometria tonale pura alla prima visita e alle successive

visite di riconvalida o rinnovo, ogni cinque anni fino all'età di 40 anni e in seguito ogni due anni.

- (ii) Alla visita iniziale, i richiedenti sottoposti a controllo con audiometria tonale pura non devono avere una perdita di udito superiore a 35 dB alle frequenze 500, 1000 e 2000 Hz, o superiore a 50 dB a 3000 Hz in ciascun orecchio. Alla visita di riconvalida o rinnovo, i richiedenti con una perdita di udito superiore devono dimostrare una capacità uditiva funzionale soddisfacente.
- (iii) I richiedenti con ipoacusia devono dimostrare una capacità uditiva funzionale soddisfacente.

(2) Un esame completo orecchio-naso-gola dev'essere effettuato per il rilascio iniziale di un certificato medico di classe 1 e in seguito periodicamente, quando indicato clinicamente.

(d) I richiedenti di un certificato medico di classe 1 affetti da:

- (1) processi patologici attivi, acuti o cronici, dell'orecchio medio o interno;
- (2) perforazione non guarita o disfunzione della membrana timpanica;
- (3) disturbi della funzione vestibolare;
- (4) restrizione significativa dei passaggi nasali;
- (5) disfunzioni dei seni paranasali;
- (6) significativa malformazione o infezione acuta o cronica della cavità orale o del tratto respiratorio superiore;
- (7) disturbi significativi della parola o della voce

devono sottoporsi a ulteriori esami medici e valutazioni, per accertare che la condizione non interferisca con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza posseduta.

(e) Valutazione aeromedica:

- (1) i richiedenti di un certificato medico di classe 1 affetti da disturbi della funzione vestibolare devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze;
- (2) l'idoneità dei richiedenti di classe 2 affetti da disturbi della funzione vestibolare dev'essere stabilita in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.085 Dermatologia

I richiedenti non devono essere affetti da malattie dermatologiche stabilizzate che possano interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.

MED.B.090 Oncologia

- (a) I richiedenti non devono presentare malattie maligne stabilizzate, primarie o secondarie, che possano interferire con il sicuro esercizio delle prerogative della licenza.
- (b) Dopo il trattamento della malattia maligna, i richiedenti devono sottoporsi a una valutazione oncologica soddisfacente prima che si possa effettuare una valutazione di idoneità. I richiedenti di classe 1 devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze. L'idoneità dei richiedenti di classe 2 dev'essere stabilita in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

- (c) I richiedenti con una storia stabilizzata o una diagnosi clinica di tumore maligno intracerebrale devono essere giudicati non idonei.

Sezione 3

Requisiti specifici per certificati medici LAPL

MED.B.095 Esame medico dei richiedenti di certificati medici LAPL

- (a) I richiedenti di certificati medici LAPL devono essere valutati sulla base delle migliori pratiche di medicina aeronautica.
- (b) Occorre prestare un'attenzione particolare alla storia medica completa del richiedente.
- (c) L'esame aeromedico deve comprendere almeno quanto segue:
 - (1) esami clinici;
 - (2) pressione arteriosa;
 - (3) esame delle urine;
 - (4) capacità visiva;
 - (5) capacità uditiva.
- (d) Dopo il rilascio iniziale di un certificato medico LAPL, fino all'età di 50 anni gli esami aeromedici si possono ridurre tenendo in debito conto la valutazione della storia medica del richiedente.

SOTTOPARTE C

**REQUISITI PER I CERTIFICATI MEDICI DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO
AEREO**

RISERVATO

SOTTOPARTE D

REQUISITI PER L'IDONEITÀ MEDICA DELL'EQUIPAGGIO DI CABINA

Sezione 1

Requisiti generali

MED.D.001 Aspetti generali

I membri dell'equipaggio di cabina esercitano i compiti e le funzioni richiesti dalle norme di sicurezza dell'aviazione su un aeromobile solo se soddisfano i requisiti indicati nella presente Parte.

MED.D.005 Valutazioni aeromediche

- (a) I membri dell'equipaggio di cabina devono sottoporsi a valutazioni aeromediche al fine di verificare se sono esenti da disturbi fisici o mentali che potrebbero comportare l'inabilitazione o l'incapacità di svolgere i compiti e le funzioni loro assegnati.
- (b) Ciascun membro dell'equipaggio di cabina deve sottoporsi a una valutazione aeromedica prima di essere assegnato al primo incarico su un aeromobile, e successivamente a intervalli di massimo 60 mesi.
- (c) Le valutazioni aeromediche devono essere effettuate da un AME, un AeMC, o un OHMP ove siano soddisfatti i requisiti previsti al punto MED.E.040.

Sezione 2

Requisiti per la valutazione aeromedica dell'equipaggio di cabina

MED.D.020 Aspetti generali

I membri dell'equipaggio di cabina devono essere esenti da:

- (a) anomalie, congenite o acquisite,
- (b) malattie o disabilità attive, latenti, acute o croniche,
- (c) ferite, danni o esiti di interventi chirurgici; e
- (d) conseguenze o effetti collaterali dell'assunzione di farmaci, prescritti o non prescritti, a titolo terapeutico, diagnostico o preventivo,

che possano determinare un grado di incapacità funzionale tale da comportare l'inabilitazione o l'incapacità di svolgere i compiti e le funzioni di sicurezza loro assegnati.

MED.D.025 Contenuto delle valutazioni aeromediche

- (a) Una valutazione aeromedica iniziale deve comprendere almeno quanto segue:
 - (1) una valutazione della storia medica del candidato membro dell'equipaggio di cabina; e
 - (2) un esame clinico di quanto segue:

- (i) apparato cardiovascolare;
 - (ii) apparato respiratorio;
 - (iii) apparato muscolo-scheletrico;
 - (iv) otorinolaringoiatria;
 - (v) sistema visivo; e
 - (vi) percezione dei colori.
- (b) Ciascuna valutazione aeromedica successiva deve comprendere almeno una valutazione della storia medica del membro dell'equipaggio di cabina e un esame clinico, ove ritenuto necessario in conformità alle migliori pratiche mediche.
- (c) Ai fini dei punti (a) e (b), in caso di dubbio o se clinicamente indicato, la valutazione aeromedica di un membro dell'equipaggio di cabina comprenderà ulteriori esami medici, test o indagini che siano ritenuti necessari da AME, AeMC o OHMP.

Sezione 3

Requisiti aggiuntivi per i richiedenti o i possessori di un attestato di equipaggio di cabina

MED.D.030 Rapporto medico sull'equipaggio di cabina

- (a) Al completamento di ciascuna valutazione aeromedica, i richiedenti e i titolari di un attestato di equipaggio di cabina:
- (1) ricevono un rapporto medico da AME, AeMC o OHMP ; e
 - (2) forniscono le relative informazioni, ovvero una copia del rapporto medico sull'equipaggio di cabina, all'operatore che si avvale dei loro servizi.

(b) *Rapporto medico sull'equipaggio di cabina*

Il rapporto medico sull'equipaggio di cabina indica la data della valutazione aeromedica, se il membro dell'equipaggio di cabina è stato giudicato idoneo o non idoneo, la data della successiva valutazione aeromedica e, se del caso, eventuali limitazioni. Qualsiasi altro elemento è soggetto alla riservatezza medica, in conformità al punto MED.A.015.

MED.D.035 Limitazioni

- (a) Qualora il titolare di un attestato di equipaggio di cabina non soddisfi pienamente i requisiti medici specificati nella sezione 2, AME, AeMC o OHMP valutano se possa essere in grado di svolgere le proprie mansioni in sicurezza attenendosi a una o più limitazioni.
- (b) Eventuali limitazioni all'esercizio delle prerogative conferite dall'attestato di equipaggio di cabina vengono specificate nel rapporto medico sull'equipaggio di cabina e possono essere revocate solo da un AME, un AeMC o un OHMP in consultazione con un AME.

SOTTOPARTE E

ESAMINATORI AEROMEDICI (AME), MEDICI GENERICI (GMP), SPECIALISTI DI MEDICINA DEL LAVORO (OHMP)

Sezione 1

Esaminatori aeromedici

MED.E.001 Prerogative

- (a) Le prerogative di un esaminatore aeromedico (AME) consistono nel rilasciare, riconvalidare e rinnovare certificati medici di classe 2 e certificati medici LAPL, nonché effettuare i relativi esami medici e le valutazioni.
- (b) I titolari di un certificato di AME possono richiedere l'estensione delle loro prerogative agli esami medici per la riconvalida e il rinnovo di certificati medici di classe 1, ove soddisfino i requisiti di cui al punto MED.E.015.
- (c) La portata delle prerogative dell'AME, ed eventuali condizioni, sono specificate nel certificato.
- (d) I titolari di un certificato di AME non possono effettuare visite e valutazioni aeromediche in uno Stato membro diverso da quello ha rilasciato il certificato di AME, salvo quando:
 - (1) lo Stato membro ospitante abbia concesso l'autorizzazione ad esercitare la loro attività professionale in quanto medici specializzati;
 - (2) abbiano informato l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito all'intenzione di effettuare esami e valutazioni aeromedici e di rilasciare certificati medici nell'ambito delle sue prerogative in quanto AME; e
 - (3) abbiano ricevuto istruzioni dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

MED.E.005 Richiesta

- (a) La richiesta di un certificato di esaminatore aeromedico (AME) dev'essere presentata nella forma e secondo le modalità specificate dall'autorità competente.
- (b) Per richiedere un certificato di AME occorre fornire all'autorità competente le seguenti informazioni:
 - (1) dettagli personali e indirizzo professionale;
 - (2) documentazione a dimostrazione dell'osservanza dei requisiti stabiliti al punto MED.E.010, ivi compreso un certificato attestante la partecipazione al corso di formazione in medicina aeronautica adeguato alle prerogative richieste;
 - (3) una dichiarazione scritta che l'AME intende rilasciare certificati medici sulla base dei requisiti della presente Parte e dei relativi metodi accettabili di conformità (AMC) adottati dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (l'Agenzia).
- (c) Quando l'AME effettua valutazioni aeromediche in più sedi, è tenuto a fornire all'autorità competente le informazioni pertinenti in merito a tutte le sedi operative.

MED.E.010 Requisiti per il rilascio di un certificato di AME

I richiedenti di un certificato di AME con le prerogative per il rilascio iniziale, la riconvalida e il rinnovo di certificati medici di classe 2 devono:

- (a) essere pienamente qualificati ed abilitati per l'esercizio della medicina e possedere un certificato di formazione specialistica;
- (b) aver completato un corso base di formazione in medicina aeronautica;
- (c) dimostrare all'autorità competente:
 - (1) di disporre di strutture adeguate, nonché di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per le visite aeromediche; e
 - (2) prevedere le procedure e le condizioni necessarie per garantire la riservatezza medica.

MED.E.015 Requisiti per l'estensione delle prerogative

I richiedenti di un certificato di AME che estenda le loro prerogative al rilascio, alla riconvalida e al rinnovo di certificati medici di classe 1 devono possedere un certificato valido in quanto AME e:

- (a) aver effettuato almeno 30 visite per il rilascio, la riconvalida o il rinnovo di certificati medici di classe 2 in un periodo non superiore ai 5 anni precedenti la domanda;
- (b) aver completato un corso di formazione avanzato in medicina aeronautica; e
- (c) aver ricevuto una formazione pratica presso un AeMC.

MED.E.020 Corsi di formazione in medicina aeronautica

- (a) I corsi di formazione in medicina aeronautica devono essere approvati dall'autorità competente dello Stato membro dove l'organizzazione che li fornisce ha la propria sede principale. L'organizzazione che offre i corsi deve dimostrare che il programma di studio è adeguato e che le persone incaricate della formazione possiedono conoscenze ed esperienza adeguate.
- (b) Salvo nel caso dei corsi di aggiornamento, i corsi si concludono con un esame scritto sugli argomenti trattati.
- (c) L'organizzazione che fornisce il corso rilascia un certificato di partecipazione ai candidati che hanno superato l'esame.

MED.E.025 Modifiche al certificato di AME

- (a) Gli AME sono tenuti a comunicare all'autorità competente i seguenti cambiamenti che potrebbero interessare i rispettivi certificati:
 - (1) l'AME è oggetto di un procedimento disciplinare o di un'indagine da parte di un organismo medico di regolamentazione;
 - (2) sono intervenute variazioni rispetto alle condizioni alle quali è stato concesso il certificato, ivi compreso il contenuto delle dichiarazioni presentate con la richiesta;
 - (3) non sono più soddisfatti i requisiti per il rilascio;
 - (4) sono cambiati la sede o l'indirizzo postale dell'esaminatore aeromedico.

- (b) La mancata comunicazione di tali informazioni all'autorità competente può comportare la sospensione o la revoca delle prerogative dell'autorizzazione.

MED.E.030 Validità dei certificati di AME

Un certificato di AME viene rilasciato per un periodo non superiore a 3 anni e viene riconvalidato se il titolare:

- (a) continua a soddisfare le condizioni generali richieste per l'esercizio dell'attività medica e per mantenere la qualifica di medico generico ai sensi delle leggi nazionali;
- (b) nel corso degli ultimi 3 anni ha frequentato corsi di aggiornamento in medicina aeronautica;
- (c) ha effettuato almeno 10 visite mediche ogni anno;
- (d) si è mantenuto conforme ai termini dell'autorizzazione; e
- (e) ha esercitato le sue prerogative in conformità alla presente Parte.

Sezione 2

Medici generici (GMP)

MED.E.035 Requisiti per i medici generici

- (a) I medici generici possono svolgere la funzione di AME per il rilascio di certificati medici LAPL solo
 - (1) se esercitano la propria attività in uno Stato membro dove i medici generici hanno un accesso adeguato alla documentazione medica completa dei richiedenti; e
 - (2) in conformità ad eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti ai sensi della legge nazionale.
- (b) Per rilasciare certificati medici LAPL, i medici generici (GMP) devono essere pienamente qualificati e abilitati all'esercizio della medicina ai sensi della legislazione nazionale.
- (c) I GMP che svolgono funzioni di AME sono tenuti a dichiarare la propria attività all'autorità competente.

Sezione 3

Specialisti di medicina del lavoro (OHMP)

MED.E.040 Requisiti per gli specialisti di medicina del lavoro

Gli OHMP possono effettuare valutazioni aeromediche dell'equipaggio di cabina solo se:

- (a) l'autorità competente è certa che il sistema di medicina del lavoro nazionale pertinente può garantire l'osservanza dei requisiti applicabili della presente Parte;
- (b) sono abilitati all'esercizio della medicina e qualificati in medicina del lavoro ai sensi delle leggi nazionali; e
- (c) hanno acquisito conoscenze di medicina aeronautica pertinenti per il contesto operativo dell'equipaggio di cabina.